




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3272 e abb.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Approvato dal Senato – A.S. 1880)

N. 278 – 14 ottobre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3272 e abb.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(Approvato dal Senato – A.S. 1880)

N. 278 – 14 ottobre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3272

Titolo breve: **Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**

Iniziativa: governativa

approvato con modifiche dal Senato

Commissioni di merito: VII Commissione
IX Commissione

Relatori per le Commissioni di merito: VII: Bonaccorsi
IX: Peluffo

Gruppo: PD
PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: alle Commissioni riunite VII e IX in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1 E ARTICOLO 4 COMMA 1	- 3 -
CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO	- 3 -
ARTICOLO 2	- 7 -
DISCIPLINA DELLA <i>GOVERNANCE</i> DELLA RAI	- 7 -
ARTICOLO 3	- 8 -
ATTIVITÀ GESTIONALE DELLA RAI.....	- 8 -
ARTICOLO 4 COMMII 2-4	- 9 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SERVIZI AUDIOVISIVI E RADIOFONICI	- 9 -
ARTICOLO 5	- 10 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	- 10 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il provvedimento, approvato con modifiche dal Senato, consta di 5 articoli ed è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario e, pertanto, solo parzialmente utilizzabile ai fini della presente analisi.

Nel corso dell'esame presso il Senato, Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ha trasmesso una nota in data 4 giugno 2016 contenente alcune precisazioni in relazione alle norme contenute nel testo all'esame ed una nota in data 23 giugno 2015, contenente le risposte alle osservazioni formulate nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1 e ARTICOLO 4 comma 1

Contratto nazionale di servizio

Normativa vigente: il D.Lgs. 177/2005 dispone all'art. 49, comma 1, che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. L'art. 45, comma 1, dispone che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, nonché di contratti di servizio regionali e provinciali (per le province autonome), con i quali sono individuati diritti e obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

L'art. 17, comma 3-ter, della legge n. 112/2004¹ prevede che con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano siano individuati i diritti e gli obblighi relativi al servizio pubblico ed in particolare, i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Le spese per la sede di Bolzano devono essere sostenute dalla provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano è a carico delle risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c) (*cf* infra), del Testo unico di cui al DPR 670/1972 (Testo unico delle leggi costituzionali per il Trentino-Alto Adige), nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano.

¹ Si segnala che l'articolo 17 viene abrogato dall'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame.

La norma:

- modifica le disposizioni che definiscono il contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nonché i termini per il rinnovo di tutti i contratti di servizio – sia a livello nazionale, sia a livello regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano –, che da triennale diventa quinquennale (comma 1, lett. *a*) e *b*);
- inserisce i commi 3-bis e 3-ter all'art. 45 del D.Lgs. 177/2005 (comma 1, lett. *f*)²; Il comma 3-bis – riproponendo in parte i contenuti dell'articolo 17, comma 3-ter, della legge n. 112/2004, prima illustrato - stabilisce che gli oneri relativi ai costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina, nell'ambito della convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano, siano assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse di cui all'art. 79, comma 1, del DPR n. 670/1972³, nell'importo non superiore a 10.313.000 annui. Viene stabilito, inoltre, che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione rimangano esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.

L'art. 79, comma 1, lett. c), del DPR 670/1972 prevede il concorso del sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti locali, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Per tali finalità è prevista, tra l'altro, l'assunzione di oneri per l'esercizio di funzioni statali, anche delegate (definite d'intesa con il Ministero dell'economia), nonché per il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per ciascuna provincia di Trento e di Bolzano.

Il comma 3-ter dispone che il predetto importo di euro 10.313.000, sia incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 a decorrere dall'anno 2016.

Al relativo onere si provvede a valere su risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e sul Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al MEF (cfr. infra).

Vengono infine abrogate (articolo 4, comma 1) alcune norme vigenti al fine di coordinare il testo in esame con la disciplina in vigore.

² La lett. *f*) è stata modificata nel corso dell'esame al Senato.

³ “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”.

Si tratta delle seguenti norme:

- articoli 17 e 20 della legge 112/2004 (corrispondenti agli articoli 45 e 49 del Testo unico sui servizi audiovisivi, riformulati dal testo in esame);
- articolo 50 del Testo unico sui servizi audiovisivi, sopra richiamato (norma riguardante le funzioni della Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi);
- articolo 5 del D.Lgs. 428/1947 (norma riguardante la procedura di approvazione dello Statuto dell'ente concessionario).

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che le norme hanno finalità di riordino e sono collegate all'abrogazione dell'art. 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112⁴. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la nota del 4 giugno 2016 il Governo ha evidenziato che la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano, attualmente in vigore, prevede che le spese per le trasmissioni televisive in lingua tedesca e ladina, a carico della provincia medesima, ammontano a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. L'onere per la predetta funzione, rilevante ai fini del concorso finanziario al riequilibrio della finanza pubblica (di cui al DPR n. 670/1972), non può essere superiore a quello che avrebbe sostenuto lo Stato, ovvero a euro 10.313.000 annui. L'ulteriore importo aggiuntivo resta a carico della provincia autonoma di Bolzano, non costituendo concorso alla finanza pubblica.

Al riguardo si rileva che le disposizioni in esame riproducono in parte il contenuto di norme già in vigore (cfr comma 1, lett. *f*), cpv. art. 45, co 3-*bis*) che prevedono l'assunzione di specifiche spese a carico della provincia di Bolzano entro un limite massimo complessivo. Per altra parte, le norme in esame introducono un incremento della spesa in questione provvedendo peraltro alla relativa copertura finanziaria. Tanto premesso, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 1, comma 1, lett. f), capoverso 3-ter, prevede che l'importo a carico dello Stato derivante dalla convenzione stipulata tra la RAI e la provincia autonoma di Bolzano sia incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9,687 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Al relativo onere si provvede:

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- quanto a 9,687 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE);
- quanto a 9,687 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, sarebbe necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'onere per l'anno 2015 (5 milioni di euro sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri) e per l'anno 2016 (9,687 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo ISPE, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Per quanto riguarda la copertura dell'onere a decorrere dall'anno 2017, si rileva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Sarebbe inoltre opportuno precisare che l'onere di 9,687 milioni di euro a decorrere dal 2016 e la copertura a valere sul Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 2017 hanno cadenza annuale. In proposito, appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 2

Disciplina della *governance* della RAI

La norma:

- riduce da 9 a 7 il numero dei membri del consiglio di amministrazione della RAI (comma 1, lett. *b*));
- dispone in materia di requisiti e di cause di incompatibilità per l'accesso alla carica dei membri del CdA (comma 1, lett. *c*) e, *d*));
- sostituisce i commi da 5 a 12 dell'art. 49 del D.Lgs. 177/2005 con i commi da 5 a 12-*quater* (comma 1, lett. *e*)). Le nuove disposizioni disciplinano in particolare la procedura relativa all'elezione del presidente del CdA, le modalità di designazione e revoca dei membri del CdA, i compiti del CdA e dell'amministratore delegato, nominato dallo stesso CdA, che rimane in carica tre anni. Viene previsto che il CdA, su indicazione dell'assemblea, determini il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo. Viene inoltre stabilito che ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applichi il "tetto" retributivo, pari a 240 mila euro, fissato dall'art. 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del DL 201/2011), e dall'art. 13 del DL 66/2014.

La relazione tecnica sottolinea che l'articolo, oltre a contenere modifiche di carattere ordinamentale afferenti il funzionamento degli organi societari, prevede la riduzione da 9 a 7 dei componenti del consiglio di amministrazione, con conseguente diminuzione degli oneri connessi ai relativi compensi e alle eventuali spese di viaggio. La RT ricorda che viene soppressa, inoltre, la figura del direttore generale ed istituita quella dell'amministratore delegato. Tali modifiche, volte a garantire lo snellimento del processo decisionale e l'efficientamento del sistema di *governance*, comportano un generale contenimento dei costi operativi dell'azienda.

Nella Nota del 23 giugno viene specificato che, poiché la RAI è stata autorizzata ad emettere obbligazioni quotate, ai fini della determinazione del compenso dell'amministratore delegato troverà applicazione la disciplina recata dall'art. 23-*bis*, comma 5-*quater*, del DL 201/2011.

L'art. 23-*bis*, comma 5-*quater*, del DL 201/2011 prevede che, per le società emettono esclusivamente strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati nei mercati regolamentati, nonché per le società dalle stesse controllate, il compenso per l'amministratore delegato e per il presidente del consiglio d'amministrazione non possa essere superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo, a qualunque titolo determinato, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

Si ricorda che a tale disposizione non sono stati ascritti in via preventiva effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 3

Attività gestionale della RAI

La norma introduce gli articoli da 49-bis a 49-quater nel D.Lgs. 177/2005. I nuovi articoli:

- dispongono che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di responsabilità civile prevista per le società di capitali (art. 49-bis, comma 1);
- intervengono in materia di obblighi di pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative agli incarichi conferiti dall'azienda, nonché di collaborazione o consulenza non artistica (art. 49-bis, commi 2, 3 e 4);
- disciplinano i contratti conclusi dalla RAI. In particolare, si prevede l'esclusione dall'applicazione della normativa di cui al Codice dei contratti pubblici⁵ per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione. Estendono la suddetta esclusione anche ai contratti conclusi dalla RAI riguardanti la commercializzazione di programmi radiotelevisivi. Viene inoltre stabilito che gli stessi contratti non sono soggetti agli obblighi procedurali (invito ad almeno cinque concorrenti) previsti dall'art. 27, comma 1, secondo periodo, del (art. 49-ter, comma 1);
- stabiliscono che i contratti conclusi dalla RAI aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti (art. 49-ter, comma 2);
- rinviando allo stato della RAI la definizione del numero massimo di incarichi dirigenziali esterni che possono essere attribuiti con contratti a tempo determinato (art. 49-quater).

La relazione tecnica afferma che le modifiche al D.Lgs. 177/2005 disposte dall'articolo 3 in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti finanziari negativi.

Con la Nota del 4 giugno 2015, vengono forniti chiarimenti in merito all'esclusione dalla disciplina sui contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 dei contratti stipulati dalla RAI

⁵ d.lgs. n. 163/2006.

aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione di programmi radiotelevisivi. A tale riguardo viene rilevato che la previsione è conforme a quanto già stabilito dall'art. 19, comma 1, lett. a) del decreto predetto. Inoltre, viene evidenziato che anche la normativa comunitaria (art. 16 della direttiva 2004/18/CE e art. 10 della direttiva 2014/24/UE in corso di recepimento) prevede che la disciplina sugli appalti non si applichi a tale tipo di servizi in quanto l'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi multimediali audiovisivi o radiofonici da parte di fornitori di tali servizi dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. In ogni caso, viene ribadito che l'affidamento dei contratti pubblici, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione della disciplina sugli appalti, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

Con riferimento alla disposizione di cui al capoverso 49-ter, comma 2, che esclude i contratti pubblici conclusi dalla RAI, di importo inferiore alla soglia comunitaria, dall'assoggettamento agli obblighi procedurali previsti dal citato codice degli appalti, viene ricordato che il rispetto dei principi predetti deve comunque essere osservato anche per i contratti sotto soglia comunitaria.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che – secondo quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso Senato – le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa europea.

ARTICOLO 4 commi 2-4

Delega al Governo in materia di servizi audiovisivi e radiofonici

La norma delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal D.Lgs. 177/2005 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (comma 2):

- riordino e semplificazione normativa, anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riferimento alle diverse piattaforme tecnologiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
- diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;

- diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La norma stabilisce inoltre che - ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica - qualora il decreto legislativo emanato ai sensi del comma 2 determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto sarà emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie (commi 3 e 4).

La relazione tecnica, riferita al testo originario, nulla aggiunge al contenuto della norma⁶.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione stante l'espresso richiamo contenuto nella norma di delega all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, sopra illustrato.

ARTICOLO 5

Disposizioni transitorie

La norma prevede che le nuove disposizioni relative alla composizione e alla nomina del CdA si applichino a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge in esame (comma 1). Dispone inoltre in merito ai casi di dimissioni o impedimento permanente, ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del CdA e di adeguamento dello statuto (commi 2, 3 e 4).

La relazione tecnica, riferita al testo originario, nulla aggiunge al contenuto della norma⁷.

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

⁶ Contenuto riferito – nel testo iniziale (S. 1880) – all'articolo 5.

⁷ Coincidente con l'attuale comma 1 dell'articolo 5.